

SINTESI DI LEGISLAZIONE SCOLASTICA

La prima legge che si occupò di modificare lo stato di profondo analfabetismo in cui versava l'Italia nell'800 fu la **LEGGE CASATI (Regio decreto legislativo 13-11-1859, n.3725)**, che prende il nome dal Ministro dell'istruzione Gabrio Casati: tale legge rappresenta il testo normativo più organico in materia, un vero e proprio codice dell'istruzione che regolava tutto il settore e che ha rappresentato l'atto di nascita del sistema scolastico italiano. Con essa veniva sancito il diritto-dovere dello Stato d'intervenire in materia scolastica, sostituendo ed affiancando la Chiesa, fino ad allora detentrica del monopolio dell'istruzione. Tale provvedimento rimase in vigore, salvo lievi modifiche, fino al 1923, quando fu varata la RIFORMA GENTILE.

L'obiettivo principale era dare un minimo di istruzione alla popolazione analfabeta attraverso il metodo di insegnamento trasmissivo mnemonico dove l'insegnante trasmetteva le sue conoscenze ai suoi allievi senza consentir loro di esprimersi.

Introduceva il principio dell'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione attraverso per contrastare l'analfabetismo (78 % della popolazione) ma in realtà non lo debella perché il principio dell'obbligatorietà non viene poi praticato del tutto in quanto:

- Vi è l'assenza di prescrizione della frequenza scolastica
- assenza di sanzioni
- viene affidato ai comuni la responsabilità di istituire le scuole in base alle proprie disponibilità economiche, dappertutto precarie.

La scuola elementare viene articolata in due bienni, dopo le elementari poi il sistema si divide in ginnasio, a pagamento, e in scuole tecniche.

Questo risulta molto classista portando spesso alla rinuncia agli studi da parte dei figli delle famiglie meno agiate.

La stessa applicazione della legge si rileva disomogenea all'interno del paese, dato che dipende dalla disponibilità finanziaria dei Comuni.

Di fatto non portò miglioramenti ma si notò un notevole peggioramento dell'analfabetismo.

La LEGGE COPPINO

La legge Coppino del 15 luglio 1877, n. 3961, non sortì migliori risultati dal punto di vista dell'alfabetizzazione, nonostante lo stanziamento dei fondi necessari ai Comuni. Un punto fondamentale di questa legge fu l'impostazione laica dell'istruzione.

La LEGGE ORLANDO

La legge Orlando dell'8 luglio 1904, n. 407, estende l'obbligo scolastico dal nono al dodicesimo anno di età e prevedeva l'assistenza agli alunni più poveri elargendo ulteriori fondi ai Comuni ai quali viene imposto di istituire scuole fino alla IV classe. La situazione rimane invariata, ma si prende atto del ruolo dello Stato per provvedere all'istruzione dei cittadini piuttosto che i Comuni, inadeguati a svolgere la competenza assegnata.

LEGGE DANELO - CREDARO n. 407 del 1911

La scuola elementare diventa un servizio statale (prima dei Comuni).
Viene istituito il Liceo Scientifico (liceo moderno).

Segue la riforma Gentile (1923), promulgata durante il governo Mussolini. A seguire la ripartizione della scuola

- scuola materna: della durata di 3 anni
- scuola media inferiore (ovvero la scuola elementare): della durata di 5 anni
- scuola media superiore
- liceo classico, della durata di 3 anni; liceo scientifico, della durata di 4 anni; istituto tecnico, conservatorio e istituto magistrale, della durata di 3/4 anni.

Tale riforma sancì l'obbligatorietà scolastica fino ai 14 anni.

Nel 1928 venne istituita la Scuola di avviamento professionale che, dopo la scuola elementare, introduceva i ragazzi al mondo del lavoro o agli istituti tecnici.

LE RIFORME SUCCESSIVE

LA NASCITA DELLA SCUOLA MEDIA - Legge 1859 del 1962: SCUOLA MEDIA UNICA .(Ministro dell'Istruzione – Medici)

Il principio costituzionale dell'obbligatorietà e della gratuità dell'istruzione impartita almeno per 8 anni (ovvero dal 6° al 14° anno d'età) trova la sua attuazione in questa legge che istituisce la scuola media unica e obbligatoria. L'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media che ha durata di 3 anni ed è definita scuola secondaria di I grado.

La L. 444 del 1968 (LA SCUOLA MATERNA STATALE)

Istituisce la Scuola materna statale che “accoglie bambini in età prescolastica, da 3 ai 6 anni, ai fini di educazione e sviluppo della personalità infantile, assistenza e preparazione alla scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia”. Il carattere statale della scuola materna ne sottolinea la gratuità, mentre precedentemente l'istruzione prescolastica era affidata ad enti locali, ecclesiastici, privati e spesso era a pagamento.

La L. n. 820 del 1971 (IL TEMPO PIENO) istituisce la SCUOLA ELEMENTARE A TEMPO PIENO.

Con tale legge il numero di alunni per classe è di max 25 e vi sono materie integrative che affiancano le materie curricolari e che richiedono un impegno scolastico maggiore in termini di tempo e un maggiore

coinvolgimento dei docenti in lavori integrati e pluridisciplinari. Lo scopo di questa legge è quello di fornire nuovi strumenti e metodi per garantire una piena e completa educazione.

L. n. 477 del 1973: (I DECRETI DELEGATI)

Con tale legge il Governo emana norme sul riordino dell'organizzazione della scuola e sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola, a seguito delle contestazioni studentesche del '68.

I decreti delegati emanati con D.P.R. del /74 (n° 416-417-418-419-420) che confluiscono ora nel TESTO UNICO DELLA SCUOLA contengono norme giuridiche che riguardano:

- Istituzione e riordinamento di organi collegiali della Scuola per ogni ordine e grado
- Stato giuridico del personale della scuola statale
- Compenso per lavoro straordinario del personale scolastico.
- Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale
- Stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole.

I decreti delegati impostano in modo nuovo la professionalità dei docenti e la scuola diviene una struttura non più verticistica ma orizzontale, in cui l'organizzazione ed il funzionamento sia sul piano amministrativo che su quello didattico ed educativo sono affidati ad organi a carattere collegiale democratico che, nel rispetto delle competenze di ciascuno, assicurano la partecipazione di tutta la comunità scolastica.

L. 517/1977 (L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI HANDICAPPATI)

Con la LEGGE 517/1977 il principio dell'uguaglianza (Art. 3 della Costituzione) trova riscontro concreto nell'ambito scolastico in quanto sancisce che ...per una scuola democratica realmente aperta a tutti, devono trovare posto anche gli alunni handicappati.

Per questo vengono istituite iniziative di sostegno da realizzarsi mediante docenti con particolari titoli di specializzazioni (insegnanti di sostegno). Si rompe così l'impostazione didattica individualistica tradizionale per consentire l'apertura delle classi e la collegialità dell'insegnamento.

Anche la **L. QUADRO SULL'HANDICAP n. 104/92** affronta la problematica dell'handicap a livello scolastico adottando un approccio di tipo sistemico con il coinvolgimento di varie istituzioni: famiglie, ASL, Enti locali, centri riabilitativi, associazioni di volontariato che nella specificità dei loro compiti e funzioni, concorrono insieme a migliorare la qualità della vita delle persone diversamente abili.

In particolare l'art.13 garantisce il diritto all'istruzione delle persone diversamente abili in tutte le istituzioni scolastiche di ogni grado e ordine, anche nelle istituzioni universitarie attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con i servizi socio-assistenziali, culturali e ricreativi.

LA SCUOLA DEGLI ANNI NOVANTA

L.148/90 LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE

Con la Legge n. 148 del '90 si attua la RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE: la scuola elementare concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino nel rispetto e valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali, si propone dunque di gettare le basi per lo sviluppo della personalità del bambino promuovendone l'alfabetizzazione culturale.

La legge istituzionalizza l'organizzazione didattica del modulo di 3 docenti ogni 2 classi, designando 3 opzioni organizzative per le famiglie (modulo, tempo lungo e tempo pieno).

IL TESTO UNICO DELLA SCUOLA

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (s.o. G.U. n.115 del 19/5/1994)

Lo scopo del testo unico è quello di raccogliere ed ordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione.

È bene ricordare che il Testo Unico non esaurisce in se la disciplina in materia scolastica, vi sono infatti altre fonti che completano il quadro normativo scolastico: il D.P.R. del 10/4/87 n.207 (con le disposizioni contrattuali e normative del pubblico impiego). Sul pubblico impiego dobbiamo ricordare: il D.P.R. del 10/1/57 n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e succ mod. ed infine il ben noto D. Lgs. 30/3/01 n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

LA CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI

Si colloca in un contesto di progressiva sensibilizzazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di fruire prestazioni efficienti ai cittadini: infatti con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/94 la Pubblica

Amministrazione adotta la Carta dei Servizi Pubblici come codice di autoregolamentazione allo scopo di garantire ai cittadini il godimento dei diritti. Anche la scuola italiana adotta la Carta dei Servizi Scolastici (DPCM 7/5/95) punto di partenza del processo normativo che ha portato all'autonomia scolastica.

La carta dei servizi scolastici è una sorta di carta d'identità della scuola, un documento informativo in cui la scuola deve presentarsi (trattandosi di un documento pubblico deve risultare trasparente e conoscibile). È rivolta ai genitori, e per la prima volta i fruitori del servizio scolastico sono definiti "utenti", l'istruzione non è vista più come un valore concettuale ma come un servizio di cui poter usufruire.

Con la carta dei servizi ogni scuola si impegna ad un servizio più orientato allo studente e perciò qualitativamente migliore perché ancorato a precisi standard di qualità quali:

- uguale possibilità di accesso e fruizione dei servizi scolastici, con maggiore

impegno nei confronti di alunni in particolari situazioni;

- imparzialità e regolarità dei servizi scolastici;
- partecipazione alle scelte scolastiche;
- efficienza e trasparenza delle decisioni di politica educativa;
- aggiornamento didattico dei docenti.

L.425/97: riforma dell'esame di maturità.

L'esame consta di 3 prove scritte di cui una multidisciplinare e l'esame orale.

Il rendimento è calcolato in centesimi, viene introdotto il credito scolastico, attribuito a ciascuno studente dal consiglio di classe (max 20 punti).

L'AUTONOMIA SCOLASTICA

è introdotta dalla legge n. 59/1997, (riforma Bassanini) art.21 che conferisce al Governo il potere di riorganizzare il “Servizio istruzione” mediante il potenziamento dell'autonomia intestata alle istituzioni scolastiche ed educative.

Applicata dalla Legge 18 dicembre 1997, n. 440 - Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi Realizzata dal DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica come “garanzia di pluralismo culturale che si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti”.

Con la Legge 3/2001 del 18 ottobre l'autonomia delle Istituzioni scolastiche acquisisce rango costituzionale . L'art. 117 modifica il titolo V, della parte seconda della Costituzione , nel definire le materie di legislazione concorrente in cui spetta alle Regioni la potestà di legiferare sulla base dei principi fondamentali dello Stato, inserisce l'Istruzione ma salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Attraverso questa legge, l'istituzione scolastica diventa soggetto giuridico e il DS diretto datore di lavoro.

Applicata dalla legge 107, o della Buona scuola, del 2015 le leggi sull'autonomia scolastica sono state fatte per far sì che nelle scuole italiane ci fossero le condizioni giuridiche, organizzative, professionali e di relazione per rendere l'attività educativa più attenta ai bisogni didattici degli studenti.

L'autonomia delle singole scuole (Legge n°59/97) si compone di: autonomia didattica; autonomia organizzativa; autonomia di ricerca (D.P.R. n°275/99) più alcuni elementi di autonomia finanziaria e gestionale.

L'autonomia didattica permette la formulazione dei curricoli a livello di scuole. Ogni scuola, in base alle Indicazioni nazionali del Ministero della Pubblica Istruzione, formula obiettivi formativi generali e obiettivi formativi specifici.

Non ci sono programmi nazionali prescrittivi, ma indicazioni sui traguardi delle competenze che ogni studente dovrà possedere a fine anno.

Tutto l'insegnamento deve essere regolato sui ritmi di apprendimento del singolo alunno.

I curricoli sono composti da tre parti: una quota obbligatoria nazionale con discipline ed attività obbligatorie, stabilite dal Ministero, insieme al loro relativo monte ore minimo; una quota di discipline obbligatorie d'istituto, relative ai diversi indirizzi; una quota di discipline liberamente scelte dalle scuole.

I curricoli possono poi essere integrati con discipline ed attività facoltative.

1 Le scuole possono: attivare percorsi didattici individualizzati; rompere il gruppo classe per particolari attività; unire delle discipline in aree disciplinari; realizzare percorsi di accoglienza, continuità e orientamento; predisporre percorsi di recupero e di orientamento.

L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità e permette alle scuole di: modificare il calendario scolastico; attuare ogni modalità organizzativa del corpo docente che sia coerente con gli obiettivi generali; organizzare in maniera flessibile l'orario complessivo del curriculum, mantenendo non meno di 5 giorni di lezione la settimana e rispettando il monte ore annuale.

L'autonomia di sperimentazione, ricerca e sviluppo.

Nel quadro dell'autonomia di ricerca/sperimentazione/sviluppo si inserisce l'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa (ora PTOF) , con il quale la scuola manifesta la propria responsabilità progettuale, che si concretizza in scelte didattiche ed organizzative.

Poiché esercitare l'autonomia di ricerca/sperimentazione /sviluppo, comporta la progettazione del proprio servizio e non la semplice proceduralizzazione, tutte le altre scelte organizzative e didattiche ne rappresentano la conseguenza.

Le coordinate essenziali della ricerca/sperimentazione/sviluppo sono: la libertà di insegnamento; la necessità di dare risposte mirate ai bisogni educativi degli studenti e alle attese delle famiglie e del territorio (gli uni e gli altri concretamente rilevati); la coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione; l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. In questa prospettiva, il cuore della ricerca è il curriculum, ovvero la

complessa progettazione dell'offerta di istruzione, perché la sua stessa natura comporta scelte cruciali sotto diversi aspetti: disciplinari, psicopedagogici, metodologici, didattici, organizzativi, antropologici.

L'autonomia finanziaria consiste nella gestione autonoma dei fondi pervenuti per contributi statali, tasse e contributi degli studenti, più altre forme di autofinanziamento.

Le istituzioni scolastiche vengono fornite di autonomia contabile, amministrativa e di bilancio e, sulla base di quanto evidenziato nel d.m. n. 44 del 1° febbraio 2001.

PER RIPETERE INSIEME

L'AUTONOMIA DIDATTICA è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale dell'istruzione rispettando libertà d'insegnamento, libertà di scelta educativa e diritto ad apprendere e consiste nella scelta libera di metodologie strumenti e tempi dell'insegnamento.

L'esercizio di quest'autonomia comporta alcune forme di flessibilità:

- l'articolazione del monte annuale di ogni disciplina,
- la strutturazione del tempo dedicato ad ogni lezione,
- la definizione dei curricula,
- l'attivazione dei percorsi didattici individualizzati per alunni stranieri, svantaggiati e disabili,
- la creazione di gruppi di alunni,
- l'aggregazione delle discipline in aree,
- la realizzazione di attività di recupero, di sostegno, di orientamento professionale e di recupero debiti formativi.

La definizione dei curricula

Il settore più importante in cui si esplica l'autonomia didattica delle scuole è quello dell'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del curriculum, oggetto dell'art.8

D.P.R. 275/1999.

Le scuole compongono un quadro didattico unitario nel quali sono presenti :

-discipline e attività fondamentali nell'ambito delle quali esistono alcune a carattere

alternativo tra di loro.

-discipline e attività integrative anch'esse obbligatorie rispetto alle quali esiste la

possibilità di esercitare una facoltà opzionale da parte degli alunni

-discipline e attività facoltative.

Piano dell'offerta formativa. (POF)

Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti,

il Piano dell'offerta formativa che è il documento fondamentale, attraverso cui si esplicita l'autonomia didattica e l'identità culturale e progettuale delle istituzioni

scolastiche in quanto in esso si delinea: la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia ed i programmi di sostegno per portatori di handicap.

Il POF dunque, se da un lato è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale, dall'altro riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.

Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni di fatto anche dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto. Il dirigente scolastico attiva i

necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

Una volta approvato, il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA:

È finalizzata a rendere il servizio scolastico maggiormente flessibile, diversificato, efficiente ed efficace cercando di ottimizzare le risorse umane e finanziarie, materiali ecc.

In particolare l'Autonomia Organizzativa si esplica con:

1) Gli adattamenti del calendario scolastico ovvero la flessibilità dei giorni festivi di lezione stabiliti dall'istituzione scolastica autonoma rispetto al calendario stabilito dalla Regione.

I motivi per cui viene realizzato sono:

- particolari festività
- istituzione di corsi di recupero
- adeguamento delle attività didattiche alle esigenze degli studenti
- realizzazione di progetti contenuti nel POF.

2) L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, privo di ogni forma di rigidità, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, ovvero le ore effettivamente dedicate allo studio di ogni disciplina in tutto l'anno scolastico.

L'orario può essere così articolato:

- orario antimeridiano settimanale articolato in sei giorni a settimana
- orario antimeridiano e pomeridiano articolato in cinque o sei giorni a settimana.

Può essere di 27 ore settimanali o di 30 ore per gli alunni che scelgono le attività opzionali.

3) In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa, fermo restando il rispetto dei complessivi obblighi annuali dei servizi dei docenti previsti dai contratti collettivi.

E' importante supportare le scuole in difficoltà economiche e con disomogeneità territoriali.

I fondi previsti dalla legge 16 dicembre 1997 n. 440, sono finalizzati all'implementazione, al potenziamento e all'ampliamento dell'Offerta Formativa.

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

In campo gestionale e contabile il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, stabilisce le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle scuole per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione del programma annuale, per la gestione delle risorse e per la scelta dell'affidamento dei servizi di cassa.

La gestione finanziaria della scuola s'esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e s'ispira a principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità.

L'attività amministrativo – contabile si svolge sulla base di un programma annuale. Attualmente si è orientanti a pensare una gestione in termini di cassa, ovvero di reali risorse disponibili.

LE RIFORME DEGLI ANNI 2000 - LEGGE 30/2000 (RIFORMA DE MAURO – BERLINGUER)

Con questa legge è stata introdotta la Riforma dei cicli, ovvero una ristrutturazione del percorso educativo degli alunni, adottando una scansione scolastica articolata

su 2 cicli (scuola di base e scuola secondaria) al posto dei tradizionali 3 cicli.

Questo modello si rifà ai sistemi educativi francese, britannico e spagnolo, riformati alla fine degli anni 80. Nel sostituire i 2 cicli ai tradizionali 3 tipici del percorso formativo a partire dalla riforma Gentile, la legge 30/2000 ha previsto lo snellimento del corso di studi primario articolato in 7 anni (dai 6 ai 12 anni) abolendo la scuola media come percorso a se stante e accorpandola invece alla scuola elementare come un unico corso. In più ha previsto una maggiore qualificazione del ciclo secondario rendendone obbligatoria la frequenza dei primi 2 anni a carattere prevalentemente orientativo e facoltativi i successivi 3 anni di indirizzo, quale ponte di passaggio ad un'istruzione superiore.

Tale provvedimento normativo, sostanzialmente mai entrato in vigore, fu poi abrogato dalla cosiddetta Riforma Moratti.

Punto di svolta nel sistema nazionale di istruzione la formalizzazione del doppio canale per il servizio di istruzione in capo allo Stato ed a soggetti economici privati è la **L. del 10 marzo 2000, n. 62** "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione".

Riporto di seguito solo alcuni punti:

Articolo 1 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. 2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

RIFORMA MORATTI

La riforma Moratti, L.53 del 2003 assume la L.30/2000 come base per delineare la riforma della scuola che sostituisca gli effetti della riforma Gentile dopo 80 anni. I punti chiave sono:

- nuova articolazione dei cicli di studio (primo ciclo: 5 anni di primaria, 3 anni di secondaria di primo grado, con esame di Stato; secondo ciclo: licei, 5 anni e istruzione e formazione 3 anni + 1, entrambi con esame di Stato);
- l'introduzione di nuovi licei "economico, tecnologico, musicale, delle scienze umane";
- sistema dell'istruzione e formazione professionale (alternanza scuola-lavoro);
- valorizzazione della qualità del sistema di istruzione.

RIFORMA GELMINI

La ristrutturazione del sistema scolastico resasi necessaria da esigenze di politica di bilancio è alla base di provvedimenti denominati "Riforma Gelmini" del 2008, le cui modifiche sono:

la reintroduzione del maestro unico nella scuola primaria;

- la reintroduzione dei voti da 1 a 10 nel primo ciclo di istruzione;
- l'innalzamento dell'obbligo scolastico fino a 16 anni;
- l'introduzione delle Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento, che definiscono le conoscenze fondamentali che lo studente dovrebbe possedere al termine del proprio percorso di studi;
- il riordino di istituti professionali, istituti tecnici e licei.

L.107/2015 LA RIFORMA DELLA BUONA SCUOLA

Nella discussione per l'approvazione del testo sono stati presentati migliaia di emendamenti e si è arrivati alla produzione di un testo che è composto da un unico articolo e 212 Commi.

TEMI CENTRALI:

1. Piano Triennale dell'offerta formativa Commi dal 2 al 7, 12,14, 16,17, 19, revisione del vecchio piano di offerta formativa previsto dal regolamento dell'Autonomia.

La legge ha come finalità principale dare piena attivazione e autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. Organico dell'Autonomia Commi 21,64,65 classica distinzione in organico di diritto e organico di fatto; è stato introdotto **un organico potenziato** che doveva servire a fornire un potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, assegnato in base alle **GRADUATORIE**.

3. Piano straordinario di assunzioni commi dal 95 al 105, con lo scopo di: smaltire le graduatorie. Vengono riversati nella scuola molti insegnanti ma non risolve il problema del precariato.

4. Percorsi FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio) Commi dal 109 al 119 strutturati come CONTRATTO DI APPRENDISTATO di durata Triennale, in cui l'insegnante aveva dei momenti di formazione dei momenti di vero e proprio contratto di lavoro, per sperimentare sul campo la formazione in vista della professione di docente.

5. Comitato di valutazione (comma 129) composto da docenti ma anche da genitori e da studenti, nel caso della secondaria.

6. Compenso per la valorizzazione del personale docente (commi dal 126 al 130) destinato a individuare particolari professionalità.

7. Formazione dei docenti e card (commi 121,122,124) - **OBBLIGATORIA STRUTTURALE E FINANZIATA.**

Si concretizzato questo aspetto di riconoscimento per la formazione in una cosiddetta card ovvero €500 annui per il personale docente di ruolo per formarsi, per seguire dei corsi di aggiornamento, per l'acquisto di libri, riviste, giornali eccetera.

8. Ambiti territoriali (commi 66,68, 70,73,74).

Le province sono state organizzate in aggregazioni SUB TERRITORIALI delle scuole STRETTAMENTE COLLEGATO

9. Chiamata diretta (commi 79,80,81,82)

Ogni dirigente potesse, sulla base della destinazione dell'ambito territoriale dei neo messi in ruolo, decidere quale insegnante scegliere tra quelli che si erano autocandidati all'interno della scuola.

Se non si era scelti veniva offerta una destinazione d'ufficio.

10. Alternanza scuola lavoro (commi dal 33 al 41 - ora PCTO Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) - Vincolante e obbligatoria vincolo di ore da prestarsi nel secondo biennio dell'ultimo anno negli istituti tecnici e nei licei.

11. Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) Commi 56,58 - Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali, potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali, formazione dei docenti sull'utilizzo delle tecnologie cd. Animatore Digitale

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DELLE SCUOLE

Il Servizio nazionale di valutazione è stato istituito con D.Lgs. 286/2004, il cui obiettivo è di valutare l'efficienza del sistema di istruzione e formazione inquadrandolo nel contesto europeo.

Il Sistema nazionale di valutazione (SNV) è regolamentato dal D.P.R. 80/2013 ed è articolato su tre livelli: INVALSI, INDIRE e contingente ispettivo. Esso sovrintende ad un duplice sistema di controllo della qualità delle prestazioni e del funzionamento del sistema scolastico in relazione agli standard nazionali: la valutazione esterna delle scuole e l'autovalutazione delle stesse.

L'INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione), che ha il coordinamento del sistema, ha il compito di accelerare processi di automiglioramento della qualità degli apprendimenti, della didattica e dei comportamenti degli insegnanti.

Si occupa inoltre delle rilevazioni periodiche nazionali sugli apprendimenti.

L'INDIRE (L'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) è un ente di ricerca che promuove l'innovazione didattica e ha competenze in materia di formazione del personale e nuove tecnologie.

IL DIRIGENTE TECNICO è una figura di supporto nel sistema scolastico italiano che opera su azioni di promozione e accompagnamento dei processi innovativi, di regolazione degli ordinamenti scolastici, di monitoraggio e controllo.

LA VALUTAZIONE

La valutazione delle scuole si compone di quattro fasi: autovalutazione, valutazione esterna, azioni di miglioramento, rendicontazione sociale.

L'AUTOVALUTAZIONE

L'autovalutazione delle scuole si esprime attraverso due documenti: il Rapporto di autovalutazione (RAV) e il Piano di miglioramento (PdM); il Dirigente scolastico elabora il RAV e il PdM, coadiuvato dal nucleo interno di valutazione, ed è responsabile della gestione del processo di miglioramento della scuola. Il Piano di miglioramento va a confluire nel PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa).

LA VALUTAZIONE ESTERNA

La valutazione esterna delle scuole è operata da nuclei di valutazione costituiti da ispettori (dirigenti tecnici) i quali restituiscono le rilevazioni all'INVALSI che ne tiene conto al fine di creare una base per l'avvio di processi di miglioramento per tutte le scuole.

IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI

Il comitato è costituito presso ogni istituzione scolastica ha durata triennale ed è presieduto dal dirigente scolastico. È composto da:

- 3 docenti 2 eletti dal collegio docenti e uno dal Consiglio d'Istituto;
- due rappresentanti dei genitori nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione; un rappresentante degli studenti è uno dei genitori per il secondo ciclo, eletti dal Consiglio d'Istituto;
- un componente esterno scelto dall'ufficio scolastico regionale

GLI ORDINAMENTI DIDATTICI (approfondire soprattutto il secondo ciclo di istruzione)

LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Nel 1968 la scuola materna, fino a quel momento affidata ad enti territoriali, entra nell'ordinamento scolastico con finalità di educazione e di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo.

Nella riforma Moratti la scuola materna viene rinominata scuola dell'infanzia.

Questa concorre allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale e sociali dei bambini.

La frequenza non è obbligatoria e le sezioni sono costituite da un minimo di 18 bambini a un massimo di 26.

L'orario è stabilito in 40 ore settimanali che può essere esteso a 50. Accoglie bambini dai 3 ai 5 anni, compiuti entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Inoltre i genitori possono richiedere l'inserimento dei bambini che compiono 3 anni e entro il 30 aprile dello stesso anno ma ovviamente l'inserimento di questi bambini è sottoposto a delle condizioni:

- la disponibilità dei posti;
- esaurimento della lista d'attesa;
- disponibilità di locali idonei alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a 3 anni;
- valutazione pedagogica e didattica dei tempi e della modalità dell'accoglienza.

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione hanno portato al regolamento emanato con D.M. 16-11-2012 n. 254, ovvero i cd. CAMPI D'ESPERIENZA:

- il sé e l'altro;
- il corpo e il movimento;
- immagini, suoni e colori;
- i discorsi e le parole;
- la conoscenza del mondo.

Esistono poi delle iniziative sperimentali per rispondere ad una crescente domanda di servizi educativi per i bambini dai 2 ai 3 anni denominata sezione primavera che garantisce un ponte tra l'asilo nido e le scuole dell'infanzia.

Il Sistema Integrato di educazione e istruzione 0-6 anni accoglie i bambini da 0 a 6 anni creando continuità educativa e riorganizzando le disomogenee realtà educative per l'infanzia già esistenti a livello locale.

IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

LA SCUOLA PRIMARIA

Il primo ciclo di istruzione è composto dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado. Ha la durata di 8 anni ed è il primo segmento per la realizzazione del diritto-dovere dell'istruzione. La scuola primaria dura 5 anni ed è articolata in un primo anno che è un continuum con la scuola dell'infanzia e in due periodi biennali al termine dei quali lo studente passa alla scuola secondaria di primo grado.

La scuola secondaria dura 3 anni ed è composta da un biennio e dal 3 anno che completa il percorso attraverso l'esame di Stato.

Inoltre assicura l'accesso al secondo ciclo di istruzione.

La scuola elementare nasce con la finalità di formare l'uomo, sviluppando la personalità del fanciullo e promuovendone l'alfabetizzazione.

Con la riforma Moratti la scuola elementare ha preso il nome di scuola primaria a carattere obbligatorio e si è migliorata la sua organizzazione e il suo funzionamento.

Il numero di alunni non deve essere meno di 15 e non superare i 26.

Le iscrizioni partono dai 6 anni compiuti entro il 31 dicembre o eventualmente entro il 30 aprile dell'anno scolastico.

L'orario si differenzia in varie articolazioni da 24, 27 e 30 ore settimanali fino a 40 ore nel caso del tempo pieno.

Fino alla graduale introduzione delle nuove articolazioni orarie le classi precedenti continuano ad avere la divisione oraria in 27 ore di insegnamento e 3 di attività opzionali, o di 40 ore del tempo pieno. Nel caso delle sole 27 ore settimanali l'insegnamento viene svolto dall'insegnante unico di riferimento.

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La scuola media nasce con la legge 1859/1962 e si prefigge di essere scuola della formazione dell'uomo e del cittadino: poiché offre occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni:

- scuola che colloca nel mondo: aiuta l'alunno ad acquistare un'immagine sempre più chiara della realtà sociale,
- scuola orientativa: favorisce l'iniziativa del soggetto e lo pone in condizione di conquistare la propria identità nel contesto sociale,
- scuola secondaria: persegue lo sviluppo originale premettendo il raggiungimento di una preparazione culturale di base per poi avere un'educazione permanente.

La riforma Moratti ha rinominato la scuola media in scuola secondaria di primo grado, e non è più una scuola terminale ma ha il compito di assicurare il consolidamento delle varie competenze.

È finalizzata alla crescita di capacità autonome del soggetto, indirizza il soggetto ad organizzare le sue abilità, è caratterizzata da una diversificazione didattica in base allo sviluppo della personalità dell'allievo, introduce lo studio di una seconda lingua straniera della comunità europea e aiuta l'orientamento per la scelta della successiva istruzione e formazione.

L'orario obbligatorio è di 990 ore complessive, ovvero 29 ore settimanali, portate a 36 nel caso del tempo prolungato. La lingua straniera è insegnata in 3 ore settimanali, mentre la 2 lingua in 2 ore settimanali.

Questo ciclo termina con l'esame di Stato il cui superamento dà libero accesso ai licei e agli istituti professionali. La valutazione finale degli alunni è disciplinata dalla L.176/2007 che esprime il giudizio di ammissione all'esame e lo svolgimento di una prova nazionale.

La valutazione nella scuola primaria periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.

I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

IL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

- secondo ciclo di istruzione articolato in due tipologie di percorsi:
 - scuola secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, per le studentesse e gli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione. Le scuole organizzano percorsi di liceo, di istituti tecnici e di istituti professionali per le studentesse e gli studenti da 14 a 19 anni;
 - percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (leFP) di competenza regionale, rivolti sempre alle studentesse e agli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione.

La disciplina dei licei è contenuta, oltre che nel D.Lgs. 226/2005, nel regolamento D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due bienni e in un quinto anno.

Il sistema dei licei comprende le seguenti tipologie di liceo: liceo artistico; liceo classico; liceo linguistico, liceo musicale e coreutico; liceo scientifico; liceo delle scienze Umane.

Gli istituti professionali previsti dalla riforma Gelmini (D.P.R. 87/2010) sono stati revisionati con decreto D.Lgs. 61 /2017. Adesso sono suddivisi in 11 indirizzi, fortemente caratterizzati a livello laboratoriale e dell'alternanza scuola-lavoro per il raccordo con il sistema dell'istruzione e formazione professionale.

Il sistema dell'istruzione e formazione professionale, di competenza delle Regioni, vale il conseguimento di una qualifica triennale e di un diploma quadriennale riconosciuti a livello nazionale.

Dal sito del Ministero dell'Istruzione, sugli istituti professionali:

Dall'anno scolastico 2018/2019, l'istruzione professionale cambia e si rinnova profondamente.

Per dare risposte alla domanda diffusa di una formazione di qualità e fornire opportunità sempre più interessanti alle giovani e ai giovani, il processo di riforma si concretizza in un nuovo modello organizzativo basato su:

- Nuovi indirizzi: si passa da 6 a 11. Il profilo dei nuovi indirizzi è stato predisposto in modo innovativo e sempre più coerente con il sistema produttivo che caratterizza il "Made in Italy".
- Un nuovo modello didattico, basato sulla personalizzazione, sull'uso diffuso ed intelligente dei laboratori, su un'integrazione piena tra competenze, abilità e conoscenze.
- Una didattica orientativa, finalizzata ad accompagnare e indirizzare le studentesse e gli studenti in tutto il corso di studi.
- Maggiore flessibilità.
- Materie aggregate per assi culturali.
- Un biennio sostanzialmente unitario, seguito da un triennio finalizzato all'approfondimento della formazione dello studente.

I cambiamenti sono stati previsti dal decreto legislativo 61 del 13 aprile 2017, con l'obiettivo di rilanciare l'istruzione professionale, puntando ad aumentare la qualità educativa e con l'obiettivo fondamentale di formare cittadine e cittadini di domani, aiutando le ragazze e i ragazzi a maturare autonomia, consapevolezza e responsabilità e ad acquisire strumenti per crescere e costruirsi un futuro in ulteriori percorsi di studio o direttamente nel mondo del lavoro.

Per perseguire questi obiettivi, il sistema scolastico e formativo investe risorse finanziarie e professionali. Grazie alla riforma ci saranno:

- Più insegnanti tecnico-pratici, in piena integrazione con gli insegnanti curricolari.
- Più fondi per laboratori ed attrezzature specialistiche.
- Una maggiore valorizzazione dell'autonomia scolastica.

L'istruzione professionale punta a diventare un laboratorio permanente di ricerca e di innovazione, in continuo rapporto con il mondo del lavoro, motore di sviluppo e di crescita.

Il D.P.R. 15-3-2010, n. 88 configura gli istituti tecnici quali percorsi quinquennali di articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. Essi operano in due settori che comprendono, in totale, 11 indirizzi. Si articolano in due bienni e un quinto anno; tirocini, stage e alternanza scuola-lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio tecnici che si concludono con un esame di Stato, al superamento del quale viene rilasciato il diploma di istruzione tecnica.

La valutazione degli apprendimenti degli studenti del secondo ciclo è disciplinata dal D.Lgs. 62/2017. L'esame di Stato consiste in due prove scritte e un colloquio. È possibile svolgere «percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento» (PCTO) negli ultimi tre anni del percorso di studi; essi sono organizzati dalla scuola.

LA GOVERNANCE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (leggere)

LE ORIGINI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Il Ministero della Pubblica istruzione è stato istituito nel 1847 da Carlo Alberto e per un breve periodo è stato denominato Ministero dell'Educazione Nazionale in quanto aveva competenze dell'istruzione pubblica ma anche relative ad una più ampia diffusione della cultura quali accademie, belle arti ecc. fino a quando poi tali attività sono state trasferite al ministero per i beni culturali e ambientali.

A seguito della delega contenuta nella legge Bassanini (legge 59 /1997) il Ministero della Pubblica Istruzione perde la sua originaria fisionomia a seguito dell'accorpamento con il ministero dell'università e della ricerca scientifica diventando così il MIUR, fino al 2020 quando è tornato operativo il Ministero dell'istruzione.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero, ed esercita funzioni di tipo politico-amministrativo a lui spettano le decisioni sugli atti normativi, sugli obiettivi e i programmi, sull'individuazione delle risorse umane e economiche ecc. poiché le sue competenze sono quelle di organizzazione della rete scolastica, valutazione del sistema scolastico e assegnazione delle risorse finanziarie e altri. Per svolgere le sue funzioni il ministro si avvale degli uffici di diretta collaborazione che esercitano compiti di supporto e sono ad esempio l'ufficio di gabinetto, la segreteria del ministro, l'ufficio stampa ecc..

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (CSPI)

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio di alcune funzioni di Governo.

L'OSSERVATORIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

L'osservatorio per l'edilizia scolastica coordina le attività di studio e di ricerca nel campo delle strutture edilizie.

ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO IL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE

Il Consiglio di intersezione, proprio della scuola dell'infanzia, è composto dagli insegnanti delle sezioni dello stesso plesso e dai docenti di sostegno, se presenti, nonché da un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; è presieduto dal Dirigente scolastico (o da un docente da lui delegato).

Il Consiglio di interclasse, proprio della scuola primaria, è composto dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso. Ne fanno inoltre parte un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti per ciascuna delle classi interessate, e i docenti di sostegno.

È presieduto dal DS.

Il Consiglio di classe, proprio della scuola secondaria, è composto dai docenti di ogni singola classe (ivi compresi i docenti di sostegno): si occupa dell'andamento generale della classe. È presieduto dal Dirigente scolastico. Fanno inoltre parte del Consiglio: per la scuola secondaria di primo grado, 4 rappresentanti dei genitori; per la scuola secondaria superiore, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti. I Consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno il compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, e di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni.

La durata degli organi in oggetto è di un anno, sicché le componenti elettive vanno rinnovate all'inizio di ogni anno scolastico.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il collegio dei docenti è un organo omogeneo composto da personale insegnante, e la sua formulazione è automatica, basta essere insegnante in quell'istituto.

È presieduto dal direttore o dal preside, si insedia all'inizio di ogni anno scolastico, si riunisce ogni volta che ce ne sia la necessità oppure quando un

terzo dei componenti ne fa richiesta e inoltre in genere ogni trimestre o quadrimestre.

I poteri del collegio sono complessi: esercitano funzioni di amministrazione attiva su tutto quello che riguarda il funzionamento didattico, la programmazione educativa, l'elaborazione del PTOF e la delibera del piano annuale delle attività del personale docente. Esercita potere di proposta per la formazione e la composizione delle classi, poteri propulsivi promuovendo iniziative di sperimentazione e di aggiornamento dei docenti, poteri di valutazione dell'andamento complessivo dell'azione didattica, poteri di indagine di eventuali casi di scarso profitto, poteri consultivi ed elettivi.

ATTO DI INDIRIZZO

L'atto d'indirizzo è un documento che il Consiglio d'Istituto rivolge al Collegio Docenti per indicare le prospettive di impegno e di investimento che la scuola intende privilegiare nel prossimo anno.

Esso mira a costruire degli obiettivi comuni e condivisi, a cui destinare energie e risorse.

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO O D'ISTITUTO

Il consiglio d'istituto è presieduto dal Rappresentante dei Genitori.

Al Consiglio d'istituto è affidato il governo economico-finanziario della scuola. Vi prendono parte: i rappresentanti dei docenti e del personale non docente, dei genitori e, nelle scuole secondarie di secondo grado, degli studenti nonché il dirigente scolastico. Delibera sull'attività della scuola in materia di: approvazione del PTOF, bilancio preventivo e conto consuntivo; adozione del Regolamento d'istituto; deliberazione del calendario scolastico; determinazione dei criteri per la programmazione di scolastiche e para/extrascolastiche.

Dura in carica tre anni ed elegge al suo interno una Giunta esecutiva che dura tre anni.

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

L'assemblea degli studenti (art. 13, D.Lgs. 297/1994) può essere di classe o di istituto e se ne può convocare una al mese della durata rispettivamente di: due ore o una giornata. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti; vi può assistere il dirigente e gli insegnanti che lo ritengano opportuno.

Le assemblee dei genitori possono essere di classe, di sezione e di istituto: si possono svolgere dentro o fuori i locali della scuola, ma sempre fuori dell'orario delle lezioni e devono essere autorizzate dal dirigente scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il dirigente scolastico, spesso citato con l'abbreviazione DS, è un pubblico ufficiale che si occupa di gestire, amministrare e coordinare le attività che si svolgono all'interno della scuola.

Famoso anche con il nome di Preside, viene considerato il datore di lavoro del personale docente e non docente presente, poiché è lui che procede con il reclutamento di questi ultimi, e in alcuni casi può anche disporre il loro licenziamento.

Nei confronti di alunni e studenti egli si pone come garante della qualità del percorso scolastico e del raggiungimento degli obiettivi formativi.

I suoi compiti:

- Dirigere e coordinare le risorse umane organizzando attività scolastiche;
- Elaborare il PTOF, Piano triennale dell'offerta formativa d'Istituto;
- Selezionare i docenti che faranno parte dell'organico funzionale;

- Selezionare i docenti che faranno parte dello staff di collaboratori del dirigente scolastico;
- Reclutare i docenti nel numero e nelle modalità disposte dalla legge;
- Assumersi le responsabilità delle scelte didattiche, formative e delle risorse umane e del merito dei docenti;
- Individuare percorsi formativi in grado di assicurare agli studenti un servizio di alta qualità;
- Ridurre il numero di alunni e studenti per classe, curando gli aspetti logistici;
- Selezionare imprese ed enti pubblici in grado di fornire percorsi formativi individualizzati;

ITER DIRIGENTE SCOLASTICO

Per diventare Dirigente scolastico bisogna superare il corso-concorso pubblico bandito

dal Miur e destinato al personale docente con questi requisiti:

- assunti con contratto a tempo indeterminato;
- confermati in ruolo;
- in possesso del diploma di laurea a ciclo unico magistrale o laurea specialistica, oppure di diploma accademico di II livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore;

- che abbia prestato servizio nelle istituzioni scolastiche per almeno 5 anni.

Il concorso pubblico per diventare Dirigente scolastico prevede una prova scritta, una orale ed un eventuale prova preselettiva (50 quiz sulle materie delle altre

prove) quando gli iscritti superano di almeno 3 volte il numero dei posti messi al bando.

I DOCENTI COLLABORATORI E IL COLLABORATORE VICARIO

Il dirigente scolastico nello svolgimento delle sue funzioni è coadiuvato da un gruppo di

collaboratori che svolgono mansioni specifiche: lo Staff del Dirigente Scolastico.

I collaboratori del dirigente scolastico dunque non sono altro che docenti che ricevono l'incarico di svolgere determinati compiti delegati loro dal Preside.

Si tratta dunque di un organico, che supporta il dirigente dal punto di vista organizzativo e didattico. La scelta di chi fa parte dello staff e la conseguente delega delle mansioni ricade sullo stesso dirigente scolastico.

Il Dirigente scolastico può poi scegliere tra i propri collaboratori un docente che esplichi le funzioni vicarie, detto collaboratore vicario o anche solo collaboratore (il vecchio vicepresidente), che possa cioè sostituirlo in caso di assenza o di impedimento per brevi periodi. L'esercizio della mansione direttiva da parte di quest'ultimo comporta l'assunzione delle funzioni del Dirigente scolastico (ivi compresa la presidenza degli organi collegiali).

Il docente che sostituisce il Dirigente scolastico non è titolare di una propria competenza, ovvero non ha altra competenza se non semplicemente quella di esercitare in tutto o in parte i poteri dell'organo primario impossibilitato ad agire.

(DSGA) IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Il DSGA, acronimo che sta per Direttore dei servizi generali e amministrativi, è una delle due figure apicali dell'istituzione scolastica, insieme al Dirigente scolastico.

Il suo ruolo è molto complesso, così come molte sono le sue responsabilità.

La sua area di competenza si divide in:

- Servizi generali, organizzando il lavoro del personale non docente;
- Servizi amministrativo-contabili, erogati dalla segreteria.

Soprattutto, però, il DSGA controlla il personale ATA posto alle sue dirette dipendenze; all'inizio di ogni anno deve infatti predisporre il piano delle attività del personale ATA; si occupa dell'organizzazione interna della segreteria, avendo cura di individuare le aree e le persone impegnate nei vari settori.

(FUNZIONE) DOCENTE

La funzione docente realizza un processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni. È quindi esplicazione essenziale di un'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla sua elaborazione e di impulso alla partecipazione dei giovani a questo processo.

Il profilo della figura professionale del docente è complesso ed è costituito da competenze disciplinari che riguardano la padronanza dei contenuti, da competenze metodologico-didattiche che riguardano le strategie di insegnamento e l'utilizzo dei metodi didattici, da competenze organizzativo-relazionali che riguardano la promozione di una serie di rapporti che arricchiscono la sua funzione disciplinare.

La funzione docente si fonda sull'autonomia professionale e culturale e consiste in attività individuali e collegiali, e in attività di aggiornamento e di formazione.

Le attività individuali si suddividono in attività di insegnamento, che consistono nell'orario di servizio articolato in 25 ore sett per la scuola materna, 22 ore per le elementari e 18 per la scuola secondaria, in attività funzionali all'insegnamento che sono tutti gli impegni inerenti alla funzione docente, come attività collegiali, di programmazione, di progettazione, di ricerca etc., in attività aggiuntive.

Le attività di formazione sono importanti in quanto la formazione in sé è una risorsa per il miglioramento professionale e per il miglioramento della scuola ed è dunque considerata sia un obbligo che un diritto.

Può essere di due tipi: formazione in ingresso, cioè un anno previsto per i docenti a tempo indeterminato che consente l'acquisizione di competenze tecnologiche e di lingua straniera e formazione in servizio ovvero delle attività che si svolgono per 5 giorni ogni anno o al di fuori dell'orario scolastico e riguardano la partecipazione ad iniziative di aggiornamento riconosciute dall'amministrazione.

La formazione in servizio può essere finalizzata a più scopi e può essere attuata da più soggetti come le istituzioni scolastiche, l'amministrazione scolastica periferica e quella centrale.

Le attività ulteriori consistono in attività di collaborazione con il dirigente scolastico, in collaborazioni plurime con altre scuole statali e nell'integrazione con altri contratti a tempo determinato in un diverso ordine e grado di istruzione.

IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (normativa in itinere – leggere)

Il reclutamento del personale è disciplinato da una serie di norme attualmente in via di riforma. In attesa valgono le disposizioni del TU in merito all'accesso ai ruoli del personale docente. In genere il 50% dei posti è assegnabile mediante concorsi per titoli ed esami, il restante 50% è assegnabile attingendo dalle graduatorie permanenti relative ai concorsi per soli titoli.

I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, e sono costituiti da una o più prove scritte, grafiche o pratiche e una prova orale.

La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati dalle prove e dalla valutazione dei titoli. Le commissioni giudicatrici vengono nominate dal direttore scolastico regionale e sono scelti tra candidati inseriti in appositi elenchi grazie a specifici requisiti culturali professionali e di servizio.

Al superamento delle prove si consegue l'abilitazione all'insegnamento.

Questo sistema però trova applicazione fino al termine ultimo dell'anno dei corsi di studio universitario per il rilascio dei titoli, ovvero il diploma di laurea in scienze dell'educazione e la frequenza di corsi di specializzazione post-laurea. Considerando che i titoli di scuole e istituti magistrali non sono validi e che i corsi di specializzazione hanno preso avvio dall'anno 99/2000 sono state dettate delle disposizioni transitorie finalizzate a consentire il passaggio al sistema universitario per l'abilitazione all'insegnamento.

Attraverso decreti ministeriali si sono regolamentati i corsi di laurea in formazione primaria e le scuole di specializzazione definendo numeri di posti, modalità e contenuti della prova di ammissione ecc. e con DL 137/2008 si riconosce valore abilitante alla laurea in scienze della formazione primaria, infatti l'esame di laurea conseguito alla fine del corso ha valore di esame di stato e abilita all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia a seconda dell'indirizzo prescelto. Oltre al concorso si può accedere all'insegnamento per graduatorie permanenti che nascono dalla trasformazione delle graduatorie dei concorsi per soli titoli del personale docente e sono periodicamente integrati con l'insegnamento dei docenti che hanno superato i concorsi per titoli ed esami.

Inoltre per effetto della L.296/2006 le graduatorie permanenti hanno preso il nome di graduatorie ad esaurimento.

IL CONTRATTO DI LAVORO E IL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA

In seguito all'applicazione del primo contratto collettivo individuale si procede alla stipulazione del contratto individuale di lavoro che regola la tipologia del rapporto di lavoro, la data di inizio e fine, il livello di retribuzione, i compiti e le mansioni, la sede ecc. L'assunzione può avvenire a tempo pieno o parziale. In genere il personale a tempo indeterminato deve effettuare un periodo di prova che ha la durata di un anno scolastico. Laddove non sia portato a termine

o non sia sufficiente può essere possibile avere una proroga di un ulteriore anno. Il personale in prova deve prestare servizio e partecipare a specifiche iniziative volte a migliorare le competenze professionali in esaurimento;

-la seconda fascia comprende i docenti in possesso di abilitazione ma non iscritti nelle graduatorie di esaurimento;

-la terza fascia comprende gli aspiranti docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado non abilitati.

Inoltre il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'Autonomia, ma questa sostituzione incontra il limite temporale a partire dall'undicesimo giorno si deve fare ricorso alla supplenza.

LA RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE E DELLA SCUOLA (leggere attentamente e ricordare)

Ai sensi dell'art. 28 Cost. i pubblici dipendenti sono responsabili civilmente, penalmente e amministrativamente per i danni causati nell'esercizio delle loro funzioni.

Si ha responsabilità civile in tutti i casi in cui un soggetto causa un danno a persone o a cose: la conseguenza è l'obbligo di risarcire il danno arrecato.

I docenti sono anche responsabili per i danni cagionati dai propri allievi.

Ln entrambi i casi siamo nell'ambito della responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 2043 c.c. Il personale docente e non docente ha un obbligo giuridico di sorveglianza e di vigilanza nei confronti degli alunni, affinché gli stessi non subiscano lesioni o non incorrano in pericoli durante la loro permanenza all'interno della struttura scolastica o, comunque, durante il periodo in cui sono affidati alla scuola.

Pertanto, la mancata osservanza di tale obbligo (culpa in vigilando) fa sorgere una responsabilità per omissione.

Nel caso di danno causato dall'alunno a sé stesso (cd. danno da autolesione) si configura una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., poiché la scuola con l'iscrizione dell'alunno, assume l'obbligo di vigilare e sorvegliare sull'alunno.

Si ha invece responsabilità extracontrattuale ex art. 2048 c.c., nel caso di danno causato dall'alunno a un terzo (ad es. un compagno).

Nel procedimento di responsabilità civile promosso per il risarcimento dei danni cagionati dall'allievo minorenne a scuola, possono coesistere le due responsabilità per culpa in vigilando del personale scolastico e culpa in educando dei genitori ex art. 2048 co. 1 c.c.

Contestualmente all'iscrizione dell'alunno a scuola è richiesta (art. 5bis D.P.R. 249/1998) l'adesione, da parte dei genitori e degli studenti, al patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti ed doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

I profili di responsabilità penale degli operatori scolastici sono inquadrabili in tre grandi categorie: reati contro la P.A.; reati di falso; reati contro l'integrità fisica, morale e/o sessuale dei minori.

-I reati contro la pubblica amministrazione sono quei reati commessi da un pubblico dipendente in quanto tale, connotati da un abuso o comunque da un uso distorto della pubblica funzione che diventa oggetto di scambio o di vessazione per estorcere utilità al cittadino. Sono tali l'abuso di ufficio, il rifiuto o l'omissione di atti di ufficio, il peculato, la concussione, la corruzione.

-I delitti di falso rientrano nella categoria dei reati contro la fede pubblica. Si distingue tra falso materiale (il documento è contraffatto o alterato, cioè non proviene da colui che sembra esserne l'autore) e falso ideologico (il documento è genuino ma contiene attestazioni false).

-I reati contro l'integrità fisica, morale e/o sessuale dei minori affidati alle cure scolastiche: determinano il sorgere a carico dell'amministrazione

scolastica di adempimenti vari (come l'obbligo di denunciare la notizia di reato), nonché l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico dei dipendenti coinvolti.

Tutti i dipendenti pubblici, civili e militari, che cagionino danno allo Stato nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti a risarcirlo (responsabilità patrimoniale).

La responsabilità amministrativa è quella in cui incorre il funzionario o l'impiegato che, per inosservanza dolosa o colposa dei suoi obblighi di servizio, abbia cagionato un pregiudizio alla P.A.

Tutti coloro che maneggiano denaro o valori della P.A. sono tenuti, in quanto agenti contabili, al cd. obbligo di rendiconto. Per responsabilità contabile si intende la responsabilità di quei soggetti che avendo avuto a vario titolo in consegna denaro, beni o altri valori pubblici non adempiano all'obbligo di restituzione e rendiconto che a loro incombe.

Il T.U. istruzione è la fonte principale per la responsabilità disciplinare dei docenti, sanzioni comprese.

Gli illeciti disciplinari introdotti dalla riforma Brunetta e dalla riforma Madia, sono applicabili anche al personale docente.

IL POTERE DISCIPLINARE DELLA SCUOLA

Il titolare del potere disciplinare nei confronti dei docenti è il DS, per le infrazioni di minore gravità: la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un massimo di dieci giorni; è l'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) nel caso di infrazioni punibili con sanzione più grave.

LA GESTIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA (PTOF)IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il documento programmatico e informativo più importante di un istituto.

Esso esplicita l'intenzionalità educativa e formativa dell'Istituto, attraverso le risorse (umane, professionali, territoriali, tecnologiche ed economiche) che ha a disposizione, valorizzandole al meglio per conseguire una proficua sinergia con utenti e territorio.

La Legge 107/2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ha ridefinito la durata e le modalità di stesura e approvazione del Piano, che è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico (Linee di Indirizzo) e successivamente approvato dal Consiglio d'Istituto.

Il PTOF risulta quindi essere un documento articolato con una funzione anche organizzativa ed amministrativa, che va oltre la tradizionale informazione sull'identità culturale e progettuale della scuola.

La sua stesura è il risultato di un processo che parte dall'analisi dei dati del RAV (Rapporto di autovalutazione di Istituto) e dalla conseguente individuazione dei punti di forza e di debolezza della scuola, definendo successivamente gli obiettivi prioritari dell'Istituto.

A valle di questo processo si delinea quindi un percorso progettuale su base triennale del curriculum, dei progetti didattici, dell'offerta extracurricolare, definendo anche i rapporti con altri Enti ed Istituzioni del territorio che possano concorrere allo sviluppo del piano, oltre alle modalità organizzative più idonee e alla richiesta dei docenti necessari al pieno raggiungimento degli obiettivi in base alla normativa sull'organico funzionale.

ELABORAZIONE DEL PTOF

Per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa si partirà quindi dall'analisi dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV, si terrà conto oltre che delle presenti indicazioni, della mission dichiarata e condivisa nei piani precedenti.

Il Piano dovrà includere:

- progettazione didattica-curricolari, insegnamenti opzionali, attività extracurricolari ed educative
- obiettivi generali ed educativi
- obiettivi formativi prioritari individuati tra quelli previsti dalla Legge n. 107/2015
- esigenze del contesto territoriale
- organizzazione della scuola e relativi regolamenti

Inoltre:

- iniziative di formazione per gli studenti;
- attività formative obbligatorie per il personale docente e ATA (L. 107/2015, comma 12)
- attuazione principi pari opportunità, parità dei sessi, lotta alla violenza di genere e alle discriminazioni
- percorsi formativi e iniziative dirette all'orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (Legge 107/2015, comma 29)
- azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, descrizione dei rapporti con il territorio.

Il Piano dovrà inoltre esplicitare:

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali
- il piano di miglioramento (RAV)
- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.